

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - C.F. n. 80002170720, nella persona del Rettore pro tempore prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica in Piazza Umberto I – 70121, Bari; PEC: universitabari@pec.it (d'ora innanzi denominato anche «Università»)

E

la Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili (di seguito denominato "Committente"), con sede legale in Bari, alla via Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari, C.F. n. 80021210721 in persona della dott.ssa Antonella Bisceglia, in qualità di Direttore della Sezione Politiche Giovanili, autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù della Deliberazione della Giunta regionale PGI/DEL/2021/00007.

PREMESSO CHE

La Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili in collaborazione con ARTI, ha avviato nel mese di agosto 2021 un processo di partecipazione per la definizione del nuovo Programma delle Politiche Giovanili, denominato "Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti".

Il processo ha generato la raccolta di 2900 questionari compilati da ragazzi e ragazze pugliesi e ha visto la realizzazione di 50 tappe di incontri territoriali cui hanno partecipato complessivamente circa 1150 giovani.

Per il tramite di queste attività, sono stati raccolti dati riferiti alla tipologia di popolazione che ha compilato il questionario (genere, età, comune di provenienza, titolo di studio, ecc.) e dati riferiti alle principali criticità che le persone giovani incontrano nel percorso di crescita personale e professionale, nonché proposte di soluzioni per il miglioramento e/o il superamento delle difficoltà di contesto.

Le informazioni raccolte costituiscono il nucleo intorno a cui la Regione Puglia definisce le proprie linee strategiche di intervento che saranno successivamente declinate in misure, negli specifici documenti di programmazione.

Per la progettazione delle diverse misure di intervento è interesse della Sezione conservare e consolidare un approccio di ascolto della popolazione giovanile e attivare sperimentazioni in grado di valorizzare le informazioni e i dati raccolti in un processo di Open Innovation, promuovendo altresì lo sviluppo di competenze in materia di design thinking, contaminazione ed innovazione da parte dei giovani e delle giovani pugliesi.

Sotto questo profilo, emergono le esperienze condotte dal sistema universitario pugliese, con particolare riguardo alla terza missione universitaria, e che attraverso i propri contamination lab e laboratori di innovazione e creatività ha attivato percorsi formativi improntati all'uso di open data e a processi innovativi di identificazione di soluzioni a problemi complessi.

Si intende, pertanto, promuovere Accordi di Cooperazione con le Università pugliesi che siano funzionali a definire una sperimentazione per l'utilizzo degli open data in chiave di open innovation e contaminazione, selezionando in via prioritaria le tematiche che il processo di partecipazione ha segnalato come più critiche per promuovere la piena partecipazione dei giovani e delle giovani alla vita economica, sociale e culturale della Regione.

Si intende, altresì, promuovere la costituzione di un Gruppo di Lavoro costituito dallo staff della Sezione Politiche giovanili e di ARTI, i delegati alla terza missione universitaria e i referenti scientifici ed amministrativi che saranno identificati da ciascuna Università, per favorire lo scambio di esperienze e la condivisione degli esiti delle sperimentazioni.

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;

ciascuna Parte sottoscrittore intende organizzare e coordinare le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione;

ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici non trovano applicazione agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

l'organizzazione delle attività da parte di un solo soggetto da un lato, ed il coordinamento da parte di una struttura paritetica dall'altro, mirano a garantire un efficace e presidiato raggiungimento degli obiettivi progettuali. L'attività di cooperazione tra i due Enti sottoscrittori prevede un ruolo pieno ed attivo di entrambi con la finalità di migliorare l'esercizio delle proprie peculiari funzioni di pubblico servizio;

la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte.

esistono presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premessa

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 Finalità

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro avente ad oggetto la sperimentazione di metodologie innovative per definire azioni che offrano una risposta concreta e operativa ai fabbisogni emersi dal percorso di partecipazione "Puglia ti vorrei". Nello specifico, le metodologie si baseranno su approcci che guardano a dinamiche e modelli di open innovation, design thinking e contaminazione, vedendo l'interazione tra studenti, dottorandi, ricercatori e docenti con background eterogenei e multidisciplinari.

Art. 3 Comitato di Indirizzo

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Indirizzo, composto da tre rappresentanti per ciascun sottoscrittore, due di tipo scientifico e uno amministrativo, col compito di definire ulteriori dettagli in merito agli interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti e di monitorare lo stato di avanzamento delle attività.

Composizione, funzioni e modalità operative del Comitato di indirizzo sono dettagliati nelle due Proposte progettuali, che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza né alcuna altra forma di compenso.

Art. 4 - Responsabili dell'accordo

La Sezione Politiche Giovanili indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Dott.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale e si riserva di nominare altri. L'Università indica quali propri referenti e responsabili del presente accordo il Prof. Gianluigi de Gennaro e il Prof. Mario Carrassi e quali componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 4, la dott.ssa Adriana Agrimi nella sua qualità di Direttore della Sezione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 02/12/2021.

Art. 5 Modalità di attuazione

L'attività sperimentale di cui all'art. 3 è condotta in coordinamento con i referenti delle Università pugliesi aderenti al progetto nell'ambito del Tavolo di coordinamento regionale.

Le tematiche di interesse prioritario su cui attivare le sperimentazioni sono le seguenti:

- emigrazione dei talenti;
- orientamento e transizione al lavoro;
- sviluppo di competenze in linea con le direttrici della strategia di sviluppo intelligente e sostenibile e incontro con il sistema imprenditoriale;
- identificazione di indici di misurazione di impatto delle politiche pubbliche sulla popolazione giovanile (YOUTH IMPACT INDEX);
- accompagnamento allo sviluppo della creatività emergente;
- supporto all'imprenditorialità innovativa esistente in termini di accompagnamento nelle diverse fasi di sviluppo e finanziamento delle startup;
- creazione di luoghi attrattivi, partecipati anche da imprese e finanza;
- percorsi di contaminazione tra le idee dei giovani e le esigenze di innovazione delle imprese

All'atto dell'insediamento del Tavolo di lavoro, le parti concorderanno la definizione di progetti di dettaglio che includeranno la descrizione della metodologia di intervento, le modalità di accesso ai dati, le modalità di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse, il crono programma delle attività e le modalità di diffusione e comunicazione degli esiti della sperimentazione.

Art. 6 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono quantificabili in € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) a carico della Regione Puglia a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Tale somma sarà ripartita equamente tra le due proposte oggetto dell'Accordo.

Le somme di cui al presente accordo vengono rese disponibili a titolo di contributo per le attività di interesse comune e per le spese sostenute, non trattandosi di corrispettivo ma di onere finanziario funzionale alla realizzazione di obiettivi comuni, per le finalità specifiche perseguite dalle Amministrazioni coinvolte.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore dell'Università, con le modalità di seguito indicate:

- 50 % a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- saldo del 50%, a seguito di trasmissione di relazione finale conclusiva sulle attività svolte, comprensiva dell'elenco delle spese sostenute..

La relazione finale dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art.8 Durata

Il presente Accordo avrà la durata di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno concordare una proroga di ulteriori sei mesi del termine di durata del presente Atto su richiesta scritta e motivata del richiedente e accettazione scritta dell'altra parte, senza variazione degli oneri finanziari previsti.

Art. 9 Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La proprietà dei risultati di studi e ricerche è comune per le due Parti sottoscrittrici. Il materiale prodotto quale esposizione dei risultati delle attività di ricerca verrà pubblicato preferibilmente in modalità open access nel rispetto della vigente normativa e delle specifiche disposizioni che vengono applicate dalle Parti in materia.

Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc., quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della Regione Puglia o/e dell'Università per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente accordo solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Il presente accordo viene sottoscritto nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e con la sottoscrizione viene espresso consenso al trattamento dei dati, nei limiti, per le finalità e per la durata dell'accordo.

Articolo 11 Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'art. 3.

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Articolo 12 Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. In caso di recesso, la Regione Puglia corrisponderà al Politecnico l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 14 Registrazione e Bollo

Le parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto fin dall'origine ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972 ed è assolta dall'Università.

Art. 15 Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Università e la Regione Puglia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Bari, _____

per la Regione Puglia

la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili

Dott. ssa Antonella Bisceglia

per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Prof. Stefano Bronzini